



Comune di Floresta
Città Metropolitana di Messina

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER LA DIFESA
E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO**

Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 01.03.2023

INDICE

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Albo Degli Avvocati

Art. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'Albo degli avvocati e relativa iscrizione

Art. 4 - Affidamento degli incarichi

Art. 5 - Contratto d'incarico

Art. 6 - Attività di domiciliazione

Art. 7 - Registro degli incarichi

Art. 8 - Cancellazione dall'elenco

Art. 9 – Pubblicità

Art. 10 - Norma di salvaguardia

Art. 11 - Norma di rinvio

Art. 12 - Norma finale

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento comunale, predisposto, ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016 e succ. mm.ii., nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, dello Statuto comunale e del Regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi, oltre che dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buon andamento e trasparenza, disciplina gli “incarichi legali” da intendersi:

- a) gli incarichi ad avvocati esterni ai quali il Comune deve ricorrere, non disponendo di un’Avvocatura interna, per i servizi legali connessi a rappresentanza legale (cosiddetto patrocinio legale), come definiti dall’art. 17, c. 1 lett c) – d) del D.Lgs. n. 50/2016 consistenti in attività relative ad assistenza/rappresentanza/difesa del Comune nei giudizi davanti ad organi giurisdizionali e/o nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni, in cui il Comune è chiamato a costituirsi in procedimenti promossi da terzi, ovvero ha disposto di agire per la tutela di propri interessi;
- b) gli incarichi da affidare ad avvocati per prestazioni stragiudiziali, prestazioni di consulenza e/o di assistenza di natura legale (se non collegate alla prestazione di un incarico giudiziale) che si perfezionano poi come contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale secondo i principi stabiliti dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001.

2. Il Regolamento disciplina altresì l’istituzione e la tenuta di un Albo Comunale degli Avvocati, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche dell’incarico di patrocinio legale, inteso come incarico di assistenza, difesa, rappresentanza in giudizio e domiciliata, conferiti in occasione di ogni singola controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio successivi, anche esecutivi e di ottemperanza e, così come specificato dall’art. 17 del D.Lgs 50/2016, incarichi di arbitro e di conciliazione, consulenza legale, altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.

Art. 2

Albo Degli Avvocati

1. Per l’affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito Albo aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento sono demandati all’Area Amministrativa del Comune di Floresta.

2. L’inserimento nell’elenco è finalizzato, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, all’individuazione di soggetti qualificati, ai quali affidare specifici incarichi professionali secondo il principio della rotazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

3. L’Elenco potrà essere utilizzato, altresì, nei casi di affidamento di incarichi di difesa in favore di dipendenti dell’Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell’Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l’Amministrazione, costituisce anche espressione del “comune gradimento” ai sensi dell’art. 28 del CCNL del 14/09/2000 e dell’art. 67 del D.P.R. 268/1987.

4. L’elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E CONTABILE: Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative e contabili: T.A.R. - Consiglio di Stato – Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche – Corte dei Conti, Sezioni Regionali e Sezioni di appello.

Sezione B - *CONTENZIOSO CIVILE E SOCIETARIO*: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Giudice Di Pace – Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione C - *CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO* Assistenza e patrocinio presso le Sezioni Lavoro e Previdenza di Tribunale, Corte di Appello e Cassazione Civile.

Sezione D - *CONTENZIOSO PENALE* Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d’Appello - Cassazione Penale.

Sezione E - *CONTENZIOSO TRIBUTARIO*: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature tributarie: Corte di giustizia tributaria di primo grado e di appello – Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Sezione F - *EVENTUALI ALTRE SEZIONI* In base a specifiche specializzazioni dichiarate dai professionisti

5. L’iscrizione nell’Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l’iscrizione all’elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell’Area Amministrativa, di avviso pubblico da pubblicare sull’albo on line e sul sito istituzionale dell’Ente, per la manifestazione di interesse all’iscrizione nell’Albo Comunale degli Avvocati. I professionisti già titolari di un incarico legale per conto dell’Ente saranno contattati attraverso posta elettronica certificata al fine di confermare la loro iscrizione nel nuovo Albo di cui al presente regolamento e di individuare la sezione di competenza.

6. L’elenco così formato ha valore immediato. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 28 febbraio di ogni anno, previo esame delle istanze all’uopo pervenute, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico, previa compilazione di modulistica disponibile sul sito comunale.

7. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell’Elenco in ordine strettamente alfabetico. L’iscrizione nell’elenco non costituisce in alcun modo giudizio di adeguatezza, valore sulla professionalità, né graduatoria di merito.

Art. 3

Requisiti per l’inserimento nell’Albo degli avvocati e relativa iscrizione

1. Nell’elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs 39/2013, in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall’ordine di appartenenza, in relazione all’esercizio della propria attività professionale;
- Comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l’iscrizione, attraverso delega alla difesa di almeno tre cause negli ultimi tre anni, da specificarsi mediante numero di ruolo e oggetto nel curriculum vitae – professionale (requisito non richiesto per i giovani professionisti intendendosi quelli aventi un’età anagrafica non superiore ad anni 30 ai quali viene riservata la possibilità di incarico per le cause di minor valore);
- Non aver ricevuto incarichi per contenziosi contro il Comune negli ultimi due anni.

2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Floresta. I professionisti, che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

3. L'iscrizione ha luogo previa domanda del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui si chiede iscrizione in relazione alla propria professionalità e/o specializzazione risultante dal curriculum. Nella richiesta si dovrà altresì precisare, qualora in possesso, l'abilitazione al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

4. Alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

- a) autocertificazione con le modalità di cui al D. P. R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., in ordine ai seguenti stati:
- l'iscrizione all'Albo Professionale degli avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni,
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso e relativa data,
 - assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione,
 - non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - numero codice fiscale e partita IVA
 - insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013;
 - non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Floresta nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'Amministrazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
 - di essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
- b) curriculum vitae e professionale con l'indicazione dell'esperienza e/o specializzazioni nelle materie della Specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione con evidenza delle principali cause seguite;
- c) dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme del Comune di Floresta per l'affidamento di incarichi legali e, per quanto compatibili, delle prescrizioni del *Codice di comportamento* del Comune di Floresta (pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente) e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013).
- d) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Floresta per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense;
- e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

5. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a tutti i professionisti che lo studio intenderà coinvolgere nello svolgimento di eventuali incarichi. L'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità dovrà, invece, riferirsi a tutti i professionisti dello studio.

6. L'eventuale presenza di condizioni ostative all'iscrizione o l'eventuale diniego viene comunicato formalmente.

7. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare periodicamente aggiornamento dei loro *curricula* e della documentazione annessa.

8. L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Responsabile del servizio Amministrativo, con riferimento alle suddette dichiarazioni, si riserva sia la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti e titoli ed esperienze maturate dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione, sia di procedere alle verifiche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà non incluso e/o escluso dall'Elenco, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci.

9. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Art. 4

Affidamento degli incarichi

1. La rappresentanza in giudizio dell'ente è riservata al sindaco, che conferisce gli incarichi di patrocinio legale attraverso la sottoscrizione della procura *ad litem*.

2. La competenza a promuovere o resistere alle liti è della giunta comunale che, valuta la fondatezza dei motivi e ravvisa l'opportunità di affidare l'incarico, sulla base di una relazione del responsabile del servizio a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali per l'Ente. Con lo stesso atto con cui stabilisce la promozione o la resistenza alla lite, la Giunta demanda al responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione del provvedimento di nomina dell'avvocato che con apposita determinazione conferisce l'incarico legale e impegna la relativa spesa.

3. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, nell'ambito della sezione cui la questione da dirimere appartiene, opererà la scelta del professionista secondo i seguenti criteri:

- specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato;
- Iscrizione all'albo professionale da almeno 5 anni per cause del valore superiore a 20.000,00 (ventimila/00) euro e per il patrocinio innanzi al Giudice amministrativo;
- per le cause dinanzi al Giudice di Pace si prescinde dal curriculum e ci si atterrà al solo criterio della rotazione, al fine di non penalizzare i giovani professionisti;
- evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del comune con esito positivo;
- parità di trattamento e di genere;
- rotazione tra gli iscritti nell'elenco;
- per le Giurisdizioni Superiori, è richiesta la relativa abilitazione al patrocinio;

4. Il responsabile incaricato, visti i curriculum vitae degli iscritti all'Albo, tenuto altresì conto del necessario rispetto del principio di rotazione degli inviti (prevedendosi qui, a tal fine, che non possono essere oggetto di nuovi e diversi incarichi professionisti che abbiano ricevuto mandati nel semestre precedente) procede ad invitare a presentare un preventivo almeno 2/3 legali iscritti all'Albo. Agli avvocati invitati alla procedura comparativa verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare entro tempi indicati una "parcella preventiva" con riferimento alle tabelle dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, come modificati dal modificato dal D.M. 147/2022 (e comunque con riferimento alle tariffe vigenti al momento di conferimento incarico) avendo a base la tariffa prevista dal D.M. con applicazione di un ribasso minimo del 30%, con motivazioni connesse alla complessità dell'incarico, se il compenso richiesto è più alto di quanto anzidetto. Gli stessi saranno anche invitati a menzionare specifiche significative esperienze attinenti alla causa in questione, desumibili dai curriculum presentati, nonché ad allegare una sintetica relazione riferita all'incarico proposto.

5. E' consentita la deroga al principio di rotazione nei casi di prosecuzione, consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti e nei casi di esito vittorioso o di non

soccombenza in uno dei gradi precedenti e salvo comunque previsione di tale facoltà nella procedura di affidamento iniziale. E' consentita inoltre la deroga all'obbligo di attivazione di procedura nei casi di particolare e motivata urgenza.

6. A seconda della complessità/valore della causa, oltre a poter dare preferenza alla parcella preventiva più conveniente ("minor prezzo"), potranno essere tenuti presenti, tra gli altri, i seguenti criteri di preferenza:

- coerenza e idoneità del curriculum all'oggetto dell'incarico da affidare sulla base delle esperienze specifiche e degli esiti favorevoli riferiti allo svolgimento di incarichi similari, di patrocinio legale presso altri Enti locali;
- specifica esperienza nell'ambito dell'oggetto di affidamento;
- foro di competenza della causa da affidare;

7. L'atto di affidamento dovrà dare atto della congruità del preventivo e delle ragioni della scelta.

8. Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'albo comunale, come elencate al precedente art. 3, in particolare con riferimento al permanere dell'assenza di "conflitto di interesse" per altri incarichi eventualmente svolti.

9. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, rispettando comunque i principi di cui agli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 50/2016.

10. Si può prescindere dall'utilizzo dell'ALBO e dalla procedura comparativa, anche nel caso in cui la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle Compagnie assicurative, con oneri a loro carico.

11. La determinazione di incarico deve contenere sintetica motivazione connessa ai criteri suesposti.

12. All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare ulteriore apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico e sull'insussistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense, dal D.P.R.62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Floresta.

13. Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione. Non possono, altresì, essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati dall'Amministrazione.

14. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o competenze presso Corti diverse.

Art. 5

Contratto d'incarico

1. In sede di conferimento di incarico, il contratto viene concluso mediante scambio di lettere commerciali, fino all'importo di € 40.000,00. L'incarico si intenderà perfezionato con la sottoscrizione per accettazione del professionista. Nell'incarico saranno codificati i diritti e gli obblighi del professionista e in particolare:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegati al DM n. 147/2022 come disposte nel successivo articolo;
- c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;

- d) obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto,
- e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- f) obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

2. In presenza di cause di particolare complessità, onerosità e rilevanza, la quantificazione del compenso per l'incarico potrà essere oggetto di revisione.

3. In caso di esito favorevole della lite, qualora l'importo complessivo riconosciuto per la prestazione risulti inferiore alle spese liquidate dal Giudice in sentenza, sarà riconosciuto quest'ultimo importo, detratto l'acconto (che non può essere superiore al 20% dell'ammontare complessivo) ed i saldi parziali eventualmente corrisposti, a condizione che il soccombente abbia provveduto al pagamento e la somma sia stata effettivamente incassata dall'Ente.

4. Il Dirigente del Servizio dell'Area Amministrativa, in questa ultima ipotesi, potrà valutare se affidare il recupero delle somme liquidate direttamente al professionista incaricato.

5. Per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superano l'importo complessivo di € 1.500,00, non si darà luogo ad acconti.

6. La spesa determinata non potrà essere variata in aumento per tutta la durata del giudizio, salvo che per sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura del professionista incaricato.

7. Potrà essere riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da comprovarsi con idonea documentazione, in misura analitica e nei limiti previsti dalle norme vigenti.

8. L'Amministrazione si riserva di effettuare il pagamento della parcella a saldo, anche in più soluzioni, da concordare con il legale incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

9. Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula *pro forma* all'ufficio competente che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico. E', altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione. La parcella a saldo verrà liquidata dietro presentazione:

- del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione;
- del documento fiscale elettronico;
- di ogni ulteriore documento previsto dalla normativa vigente.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà, comunque e sempre, determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Art. 6

Attività di domiciliazione.

1. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il

professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze, salvo diversamente concordato con l'Ente.

Art. 7

Registro degli incarichi

1. Il dirigente dell'Area Amministrativa provvederà alla tenuta del Registro degli incarichi, nel quale saranno annotati tutti gli incarichi conferiti, suddivisi per sezioni nelle quali sono annotati:

- l'oggetto sintetico dell'incarico;
- le generalità dei professionisti;
- gli estremi dell'incarico;
- i corrispondenti oneri finanziari onorari pattuiti e liquidazioni effettuate);
- i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze per l'Ente.

Art. 8

Cancellazione dall'elenco

1. Viene disposta la cancellazione dall'Albo dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze rispetto all'incarico ricevuto.

2. In tali casi l'intenzione di procedere alla cancellazione sarà preventivamente comunicata all'interessato (ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990), che potrà far pervenire all'Ente le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso si ritenga di non accogliere le osservazioni, il Comune provvederà alla cancellazione, dandone comunicazione all'interessato. La cancellazione dall'elenco potrà avvenire, altresì ad istanza del professionista, anche immotivata.

Art. 9

Pubblicità

1. Per l'iscrizione nell'Albo, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web ed all'ordine professionale.

2. L'Elenco successivamente approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa sarà pubblicato oltre che all'Albo Pretorio on line del Comune, anche nella Sezione Amministrazione Trasparente.

3. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (sistema per la PA).

Art. 10

Norma di salvaguardia

Gli incarichi professionali affidati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere regolati dal disciplinare, a suo tempo sottoscritto, fino al termine del giudizio.

Art. 11**Norma di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Art. 12**Norma finale**

L'iscrizione all'Albo non comporta l'attivazione di alcuna procedura concorsuale. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale, il curriculum professionale e le condizioni descritte nell'art. 2 elementi sufficienti e necessari per l'iscrizione e la conseguente valutazione ai fini del conferimento degli incarichi.